

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 settembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2013, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'). (13R00444) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili. (13R00435)..... Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 luglio 2013, n. 20.

Modifica del regolamento relativo all'Area scuole di musica tedesche e ladine. (13R00428). Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2013, n. 0130/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale). (13R00453) Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14.

Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche. (13R00420) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2013, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing). (13R00411)..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2013, n. 39.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004. (13R00412)..... Pag. 17



LEGGE REGIONALE 22 luglio 2013, n. 40.

Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Seconda variazione. (13R00413)..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia. (13R00414)..... Pag. 25

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 23 maggio 2013, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione. (13R00393) Pag. 38

REGOLAMENTO 27 maggio 2013, n. 8.

Modifiche all'Allegato "A" al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (13R00394)..... Pag. 40

REGOLAMENTO 13 giugno 2013, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale), e successive modifiche. (13R00395)..... Pag. 41

REGOLAMENTO 13 giugno 2013, n. 10.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. (13R00396)..... Pag. 42


REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 11.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane). (13R00451)..... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, 5 maggio 2005, n. 14 e 7 luglio 2006, n. 17. (13R00452)..... Pag. 51



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2013, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie').

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»), dopo le parole «della comunità regionale», sono inserite le seguenti «, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/2007 è sostituita con la seguente: «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/2007, dopo le parole «delle vittime delle mafie» sono inserite le seguenti «e per la promozione della cittadinanza responsabile».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 14/2007 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale). — 1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da

attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 5-ter (Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali). — 1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

Art. 5-quater (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità). — 1. È istituito presso il Consiglio regionale del Piemonte ai sensi dell'articolo 100 dello statuto regionale, l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la prevenzione dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio.

2. L'Osservatorio opera quale organismo consultivo dell'assemblea regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminali, di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti di cui al comma 2.

4. Composizione, modalità di organizzazione, struttura e funzionamento dell'Osservatorio sono definite con apposito regolamento del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.

5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi all'usura volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.



6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo.

7. Gli interventi che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare nelle materie previste dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) si coordinano con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale l'Osservatorio:

a) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;

b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.

8. È istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 14/2007, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Costituzione in giudizio). — 1. La giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera e) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi procedimenti.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 agosto 2013

p. Cota Il vice presidente: FRATIN

(Omissis).

13R00444

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013)

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti parco di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

4-ter. Gli enti parco di cui al comma 4-bis riducono i costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la giunta regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all'interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni.

4-quater. Al fine di cui al comma 4-bis si tiene conto:

a) delle riduzioni di spesa già conseguite negli anni 2010/2011, anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-



legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alla riduzione delle spese relative agli organi direttivi degli enti parco;

b) del maggior costo derivante da funzioni ulteriori attribuite agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal 2009 con copertura limitata delle relative spese, con particolare riferimento alle funzioni in tema di biodiversità, di rete escursionistica, di gestione delle foreste regionali;

c) del maggior costo derivante dal trasferimento di personale proveniente dalle sopresse comunità montane per effetto dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni;

d) delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013.»

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Revisore unico dei conti*). — 1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. La giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore unico dei conti, la giunta regionale emana un avviso pubblico.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

4. Il revisore unico dei conti resta in carica quattro anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

5. In particolare il revisore unico dei conti:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al conto consuntivo;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e d), al presidente dell'ente.

7. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.

8. Il revisore unico dei conti, per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi 4 e 5 può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente.

9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, fatti salvi l'IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti, pari a euro 5.200,00.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisione dei conti successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 12/1995

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:


«b) bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio;».

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione.».

3. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la giunta regionale non adotta un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è sospeso se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.».



4. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettera b), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La giunta può comunque formulare, ove necessario, specifiche raccomandazioni.»

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 ed il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

1. All'allegato E della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA», le parole: «COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE» sono sostituite dalle seguenti: «PROVINCIA DI SAVONA».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 49/2012, le parole: «i rispettivi membri supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7».

2. Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 49/2012, le parole: «tutti i» sono sostituite dalla seguente: «due» e dopo le parole: «a maggioranza» sono aggiunte le seguenti: «; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano».

3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 49/2012 sono aggiunte le seguenti parole: «o per la mancata partecipazione a più di due sedute nel corso dell'anno».

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della giunta regionale degli schemi di bilancio.

2. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 1, per gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 luglio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00435

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 luglio 2013, n. 20.

Modifica del regolamento relativo all'Area scuole di musica tedesche e ladine.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino Alto-Adige n. 32/I-II del 6 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 22 luglio 2013, n. 1100;


E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2012, n. 33, è inserito il seguente art. 11-bis:

«Art. 11-bis (*Trattamento dei dati di alunne e alunni*). — 1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, al fine di promuovere la cultura musicale e la formazione di alunne e alunni, l'Area scuole di musica tedesche e ladine e le singole scuole di musica, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere ad altri soggetti pubblici, a enti pubblici economici o a privati i dati personali di alunne e alunni — ad eccezione di quelli sensibili e giudiziari — a condizione che i dati stessi siano pertinenti e non eccedenti rispetto



alle predette finalità e siano indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 luglio 2013

DURNWALDER

13R00428

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2013, n. 0130/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 «Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», e in particolare l'art. 9 ai sensi del quale, per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG);

Dato atto che l'art. 42 della menzionata legge regionale 4/2005 elenca le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi alle imprese delegate a Unioncamere FVG a far data dall'1 gennaio 2013;

Dato atto che la lettera *k*) dell'art. 42 della legge regionale 4/2005 prevede, tra le funzioni amministrative delegate a Unioncamere FVG, la concessione di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria,

dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

Dato atto che la lettera *l*) dell'art. 42 della legge regionale 4/2005 prevede, tra le funzioni amministrative delegate a Unioncamere FVG, la concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento);

Viste le menzionate leggi regionali 2/1992 e 18/2003;

Visto il regolamento recante «LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale», emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres.;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1028 del 15 giugno 2013 ha ritenuto opportuno attivare per l'anno 2013 i seguenti canali contributivi delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 mediante fondi di natura regionale e statale:


a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento);

b) incentivi alle imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture di cui agli articoli 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

Dato Atto che risulta opportuno apportare modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., al fine di renderlo compatibile con il combinato disposto dell'art. 9 della legge regionale 16/2012, n. 16 e dell'art. 42 della legge regionale 4/2005 nonchè ai fini di adeguamento alle norme regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. *c*), della menzionata legge regionale 2/1992, sul relativo regolamento di attuazione deve essere acquisito il parere della Commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

Vista la deliberazione giuntale n. 1221 di data 5 luglio 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale);



Vista la nota prot. n. 4159/P di data 16 luglio 2013 con cui il Consiglio regionale ha comunicato che la II Commissione permanente nella seduta di data 16 luglio 2013 ha espresso parere favorevole sul regolamento di cui trattasi;

Visto il testo recante il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 19 luglio 2013;

Decreta:

1. È emanato per le ragioni di cui in premessa il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento apporta modifiche ed integrazioni al Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres.,

al fine di renderlo compatibile con il combinato disposto dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 «Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», ai sensi del quale le funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a far data dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, Unioncamere FVG, nonchè ai fini di adeguamento alle norme regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 2.

Modifica al titolo del DPREg n. 371/2005

1. Il titolo del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 viene sostituito con il seguente: «Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 – Delega di funzioni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4».

Art. 3.

Modifica all'art. 1 del DPREg n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Unioncamere FVG».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 del DPREg n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «le Camere di commercio concedono» sono sostituite dalle seguenti: «Unioncamere FVG concede».

Art. 5.

Modifica all'art. 7 del DPREg n. 371/2005


1. Al comma 2 bis dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 sono inserite alla fine le seguenti parole: «nel limite massimo di 1.000,00 euro».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del DPREg n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «dalle Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio competente di cui all'art. 19».

2. Il comma 3 dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «3. Per impresa femminile si intende l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonchè, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società».



3. Il comma 4 dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «4. Per impresa giovanile si intende l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società».

Art. 7.

Modifica all'art. 10 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «le Camere di commercio concedono» sono sostituite dalle seguenti: «Unioncamere FVG concede».

Art. 8.

Modifica all'art. 12 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 3 bis dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 sono inserite alla fine le seguenti parole: «nel limite massimo di 1.000,00 euro».

Art. 9.

Modifica all'art. 14 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «dalle Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio competente di cui all'art. 19».

Art. 10.

Modifiche all'art. 15 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «alle Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) individuato da Unioncamere FVG».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è inserito il seguente: «1-bis. Le imprese possono presentare nell'anno solare una sola domanda la cui validità è limitata all'anno solare medesimo»;

3. Il comma 2 bis dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «2-bis. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia».

4. Il comma 2 ter dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «2-ter. La domanda si considera validamente inviata se:

a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;

b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta,

oppure

c) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata corredata dalla documentazione richiesta tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità».

5. Dopo il comma 2 ter dell'art. 15 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è inserito il seguente: «2-quater. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo».

6. Dopo il comma 2 quater dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 371/2005 è inserito il seguente: «2-quinquies. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC)».

Art. 11.

Modifica all'art. 17 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it > economia e imprese > industria e su quello della Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sui siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e di Unioncamere FVG».

Art. 12.

Modifiche all'art. 19 del DPR n. 371/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 dopo le parole «del procedimento» sono inserite le seguenti: «il suo sostituto»;

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 sono inserite alla fine le seguenti parole: «nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000»;

3. Al comma 2 dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it > economia e imprese > industria e su quello della Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sui siti internet di Unioncamere FVG e della Regione Friuli Venezia Giulia»;

4. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è inserito il seguente: «2 bis. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 19 bis al DPR n. 371/2005

1. Dopo l'art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Riparto delle risorse su base provinciale)

1. Le risorse annuali complessive a disposizione a valere sui canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 2, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite;

2. Per il riparto di cui al comma 1, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese industriali, turistiche ed artigiane, attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali;

3. Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 30 settembre 2012».

Art. 14.

Modifiche all'art. 20 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 2 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «alla Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente».

2. Al comma 3 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 sono abrogate le seguenti parole: «È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso».



3. Il comma 4 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente:

«Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 15, comma 1;

b) la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante o non è firmata in originale e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato da Unioncamere FVG;

d) la domanda è presentata unitamente ad altra/e domanda/e con lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 quinquies, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC;

e) la domanda è ulteriore rispetto alla prima, presentata dalla medesima impresa;

f) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione».

4. Il comma 5 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente:

«6. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 7/2000».

Art. 15.

Modifiche all'art. 21 del DPR n. 371/2005

1. Il comma 2 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti agli articoli 9 e 14».

2. Il comma 3 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è sostituito dal seguente: «3. Gli incentivi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'art. 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima».

3. Al comma 4 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «La Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio competente».

4. Al comma 5 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «La Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio competente».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è aggiunto il seguente: «5 bis. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa».

6. Il comma 8 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è abrogato.

7. Il comma 9 dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 è abrogato.

Art. 16.

Modifica all'art. 22 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 6 dell'art. 22 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 sono abrogate le seguenti parole: «È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso».

Art. 17.

Modifica all'art. 23 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 3 dell'art. 23 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 dopo le parole «in via anticipata» sono inserite le seguenti: «entro 45 giorni dalla richiesta».

Art. 18.

Modifica all'art. 24 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 3 dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «La Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio competente».

Art. 19.

Modifica all'art. 25 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 2 dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 dopo le parole «incompleta ovvero» è inserita la seguente: «interrotto».

Art. 20.

Modifica all'art. 26 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 3 dell'art. 26 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «alla Camera di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente».

Art. 21.

Modifiche all'art. 27 del DPR n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «le Camere di commercio effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente effettua».

2. Al comma 2 dell'art. 27 del Decreto del Presidente della Regione 371/2005 le parole «La Camera di commercio» sono sostituite con le seguenti: «L'ufficio competente».

Art. 22.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, le domande di cui al Capo III del DPR n. 371/2005 sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2013.

2. In sede di prima applicazione le domande presentate nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

13R00453



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14.

Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 213 del 26 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.

2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei.

Art. 2.

Definizione di escursionismo

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

Art. 3.

Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna

1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'art. 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.

2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e mantenuti e, al solo fine di garantirne

la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.

3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.

4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'art. 14.

Art. 4.

Fruizione della REER

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.

2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'art. 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'art. 7, nonché l'apposita segnaletica.

3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2354 (L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano -art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui all'art. 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi,



di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4.

4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.

5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stiro-ne e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.

6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.

7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

Art. 5.

Pianificazione territoriale

1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'art. 10.

Art. 6.

Dichiarazione di pubblico interesse

1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.

2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'art. 7, comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai pro-

prietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.

4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 12 per la generalità della REER.

5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

Art. 7.

Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica

1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841 (Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.

4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.



Art. 8.

Funzioni e competenze

1. La Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.

2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'art. 9:

a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'art. 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;

b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'art. 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;

c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;

d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predisporre, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;

e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;

f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;

g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 11;

i) approva il regolamento di cui all'art. 14;

j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'art. 10, comma 3;

k) cura il sito regionale di cui all'art. 7, comma 4.

3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'art. 10:

a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escur-

sionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;

b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;


c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 14;

d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 11;

f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'art. 12.

4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.



Art. 9.

Coordinamento tecnico centrale della REER

1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.

2. Il Coordinamento, così come previsto dall'art. 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.

3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2009, che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.

4. Il Coordinamento è composto da:

a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;

c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;

d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;

e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;

f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;

g) un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;

h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;

i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.

5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.

6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.

Art. 10.

Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER

1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'art. 8, comma 3.

2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al Comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e delle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'art. 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.

3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'art. 9 e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

Art. 11.

Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER

1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'art. 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'art. 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.

2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:

a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;



b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo *iter* semplificati per i soggetti di cui all'art. 6, comma 2;

c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;

d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;

e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;

g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.

3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).

Art. 12.

Divieti

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'art. 4, comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'art. 14. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;

d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;

e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;

f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli; g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 13.

Sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:

a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;

b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;

c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.

3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'art. 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.

5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.



6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.

Art. 14.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'art. 9.

2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;

c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'art. 3;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;

e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'art. 7;

g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;

i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e*).

Art. 15.

Modifiche a leggi regionali

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente:

«2-*bis*. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) è aggiunto il seguente:

«2- *bis*. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente:

«2-*bis*. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).»

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00420



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2013, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 22 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2004

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: “, come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n. 39.” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica).”

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all'art. 5.”

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 28/2004

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 28/2004 è sostituita dalla seguente:

“*b*) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011;”

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 28/2004 è inserita la seguente:

“*d-bis*) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente;”

3. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 28/2004 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti “comma 2-bis”.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 28/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 28/2004 le parole: “dichiarazione d'inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2004

1. L'art. 7 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (*Segnalazione certificata di inizio attività*).—

1. Le attività di cui all'art. 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

4. L'esercizio congiunto delle attività di cui all'art. 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unità sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'art. 11.”

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della l.r. 28/2004

1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente: “1. All'attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane).”

2. Il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

“5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'art. 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'art. 10.”



4. Al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 le parole: "dall'art. 3, comma 2, della l. 443/1985" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008".

5. Il comma 7 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

"7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 6. Coloro che esercitano l'attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all'art. 5."

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 28/2004

1. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

"2. L'attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all'azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall'avvio dell'attività."

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 28/2004

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole: "come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65," sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole da "dagli articoli 80, 81 ed 82" alla parola "lavoro)." sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 66-*decies* del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") e dal disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532."

3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il regolamento regionale di cui all'art. 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l'utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011."

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli."

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 28/2004

1. L'art. 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (*Sanzioni*). — 1. Chiunque esercita l'attività senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell'attività.

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell'attività.

3. Chiunque esercita l'attività senza che sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un responsabile tecnico di cui all'art. 8, comma 7-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. Chiunque nell'esercizio dell'attività di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura.

5. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 5, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, il comune dispone la sospensione dell'attività sino al reintegro dei requisiti richiesti.

7. Chiunque esercita l'attività senza l'osservanza delle modalità di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, e dal d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

8. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all'art. 5, e al d.m. sviluppo economico 110/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura.

9. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla cessazione dell'attività.

10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.



11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'art. 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

13. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

14. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 16 della l.r. 28/2004

1. L'art. 16 della l.r. 28/2004 è abrogato.

Art. 11.

Inserimento dell'art. 16-bis nella l.r. 28/2004

1. Dopo l'art. 16 della l.r. 28/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 16-bis (*Adeguamento del regolamento regionale*). — 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), la Giunta regionale adegua il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), all'art. 5, comma 1, lettera d-bis), e all'art. 10, comma 4-bis.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 2013.

(*Omissis*).

13R00411

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2013, n. 39.

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 22 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Art. 1.

Modifiche all'art. 23-bis della l.r. 60/1996

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) le parole: “lettere a), b) e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2003,

N. 32 (DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI)

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 32/2003

1. Il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), è abrogato.



Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2004, N. 77 (DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE TOSCANA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA”)

Art. 3.

Modifiche all'art. 21 della l.r. 77/2004

1. Al numero 1 della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), dopo le parole: “tale funzione” sono inserite le seguenti: “, anche mediante la convalida di una perizia effettuata da soggetti abilitati”.

2. Al numero 2 della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 77/2004 le parole: “, allorché, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'Amministrazione lo ritenga opportuno” sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l'obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate.”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 77/2004

1. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta o infruttuosa si procede a trattativa privata ed il prezzo base può essere decurtato fino al 20 per cento in ragione delle condizioni di mercato con atto motivato del dirigente anche previa perizia ai sensi dell'art. 21, comma 2.”.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 35 della l.r. 77/2004

1. L'art. 35 della l.r. 77/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (*Norma transitoria*). — 1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stata pubblicata l'offerta al pubblico, salva l'applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.”.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 66 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 150-septies della l.r. 66/2011

1. L'art. 150-septies della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è abrogato.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013)

Art. 7.

Inserimento della sezione I-bis nel capo III della l.r. 77/2012

1. Dopo la sezione I del capo III della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è inserita la seguente: “SEZIONE I-BIS – Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese”.

Art. 8.

Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 31 nella sezione I-bis del capo III della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 31-bis (*Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese*). — 1. Al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell'occupazione e dell'autoimpiego generati dalle stesse, è attivata con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e*), della l.r. 35/2000, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).

2. Possono accedere alla misura le microimprese, così come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio.

3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici mesi.

4. La gestione operativa dell'intervento è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.

6. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un servizio di assistenza e di primo accompagnamento alle microimprese che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, è attivata una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a*) essere organizzazioni senza scopo di lucro;
- b*) avere nel proprio statuto la finalità di prestare servizi alle imprese, o di realizzare attività nell'ambito dello sviluppo economico;
- c*) avere almeno una sede in ogni provincia della Toscana.



7. Le organizzazioni partecipanti alla rete sono individuate con apposita procedura di selezione da attivarsi a seguito della definizione dei criteri di cui al comma 5. Alle organizzazioni selezionate è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione, fino alla concorrenza complessiva massima di euro 15.000,00 per l'annualità 2013.

8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate le risorse allocate nell'UPB 518 "Fondo unico per le imprese - Spese d'investimento" del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00.

Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico per le imprese - Spese correnti" del bilancio 2013."

Art. 9.

Modifiche all'art. 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell'art. 45 della l.r. 77/2012 le parole: "per gli anni 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 - 2015".

2. Il comma 3 dell'art. 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte per euro 13.800.000,00 per l'anno 2014 e per euro 16.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015."

Art. 10.

Inserimento dell'art. 45-bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 45 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

"Art. 45-bis (Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca). — 1. La Regione concorre finanziariamente all'attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell'ambito del programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l'intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Luccaviabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 del Frizzone e di Lucca Est.

2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2013, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013."

Art. 11.

Modifiche all'art. 46 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell'art. 46 della l.r. 77/2012 le parole: "per l'anno 2013 e fino all'importo massimo di euro 750.000,00 per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

2. Il comma 2 dell'art. 46 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

"2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015."

Art. 12.

Inserimento della sezione VIII-bis nel capo III della l.r. 77/2012

1. Dopo la sezione VIII del capo III della l.r. 77/2012 è inserita la seguente: "SEZIONE VIII-BIS - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche regionali".

Art. 13.

Inserimento dell'art. 46-bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 46 della sezione VIII bis del capo III della l.r. 77/2012 è inserito, il seguente:

"Art. 46-bis (Disposizioni relative a Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.). — 1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell'equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni:

a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione;

b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).



2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013."

Art. 14.

Inserimento dell'art. 46-ter nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 46-bis della l.r. 77/2012 è inserito, il seguente:

"Art. 46-ter (*Disposizioni relative a Interporto della Toscana centrale S.p.A.*). — 1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 22/2012, e dell'art. 3 della l.r. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell'equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013."

Art. 15.

Inserimento dell'art. 46-quater nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 46-ter della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

"Art. 46-quater (*Disposizioni per il rilancio dell'area industriale di Piombino*). — 1. Per realizzare le finalità di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all'Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali.

2. Nell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Per assicurare all'Autorità portuale di Piombino la necessaria liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in trenta anni, la Regione rilascia nell'interesse della predetta Autorità portuale e in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00.

4. La garanzia di cui al comma 3, è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Autorità portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia è autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia resterà in vigore sino all'integrale estinzione, nei limiti dell'importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell'istituto finanziatore verso l'Autorità portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento.

5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi, pari a un massimo di euro 3.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2043, si fa fronte con legge di bilancio.

7. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014."

Art. 16.

Inserimento dell'art. 60-bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 60 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

"Art. 60-bis (*Assegnazione all'azienda USL 1 dell'immobile ex GIL di Carrara*). — 1. L'immobile ex GIL, sito nel comune di Carrara in via Giovan Pietro, a seguito della riacquisizione al patrimonio regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 (Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali), è assegnato in proprietà all'azienda unità sanitaria locale (USL) n. 1 di Massa Carrara affinché proceda alla sua valorizzazione economica.

2. In attuazione del comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione in proprietà alla USL n. 1 di Massa Carrara è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore dell'azienda USL."



Art. 17.

Inserimento dell'art. 62-bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 62 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 62-bis (Disposizioni urgenti per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Firenze, per l'anno 2013, la cifra massima di euro 1.300.000,00, a valere su risorse regionali, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. Le condizioni per l'attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze.

2. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2013, pari ad euro 400.000,00, al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nell'UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nell'UPB 135 “Attività di carattere istituzionale - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.”

Art. 18.

Inserimento dell'art. 65-septies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l'art. 65-sexies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:

“Art. 65-septies (Anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013). — 1. La Regione Toscana è autorizzata a sostenere gli oneri finanziari annui in termini di quota capitale e di quota interessi, derivanti dall'accesso alle anticipazioni di liquidità ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Relativamente al 2014, l'onere annuo è pari a complessivi euro 15.570.892,83, di cui euro 4.800.796,94 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 10.770.095,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” del bilancio pluriennale a le-

gislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741 “Fondi - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014.

3. Relativamente al 2015, l'onere annuo è pari a complessivi euro 18.854.166,21 di cui euro 6.005.123,29 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 12.849.042,92, a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2015. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741 “Fondi - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2015.

4. A decorrere dal 2016 e fino al 2043, all'onere annuo complessivo pari ad euro 18.854.166,21, si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziati nell'UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741 “Fondi - Spese correnti”. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.

5. Per l'esercizio finanziario 2044, all'onere annuo complessivo pari ad euro 3.283.273,39, si fa fronte con le risorse stanziati nell'UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziati nell'UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. Alla copertura dei predetti oneri si provvede con le riduzioni di spesa a valere sull'UPB 741 “Fondi - Spese correnti”. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.”

Art. 19.

Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012

1. L'allegato C della l.r. 77/2012 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 luglio 2013.

(*Omissis*).

13R00412

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2013, n. 40.

Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Seconda variazione.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 22 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 sono apportate le variazioni indicate negli allegati: 1A) «Bilancio di Previsione annuale 2013 – Entrata», 1B) «Bilancio di Previsione annuale 2013 – Spesa» ed 1E) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Storni tra UPB».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Residui		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Competenza		
Incremento	282.689.608,13	354.695.552,27
Diminuzione	95.125.820,07	167.131.764,21
Saldo	187.563.788,06	187.563.788,06
Cassa		
Incremento	282.689.608,13	354.695.552,27
Diminuzione	95.125.820,07	167.131.764,21
Saldo	187.563.788,06	187.563.788,06

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio Pluriennale 2013/2015 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio Pluriennale 2013/2015 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
Esercizio 2013		
Incremento	282.689.608,13	354.695.552,27
Diminuzione	95.125.820,07	167.131.764,21
Saldo	187.563.788,06	187.563.788,06
Esercizio 2014		
Incremento	156.150.292,90	202.374.761,77
Diminuzione	0,00	46.224.468,87
Saldo	156.150.292,90	156.150.292,90
Esercizio 2015		
Incremento	63.750.000,00	105.849.468,87
Diminuzione	0,00	42.099.468,87
Saldo	63.750.000,00	63.750.000,00



Art. 4.

Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi

L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato 1), di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015), è integrato con le seguenti modifiche:

Descrizione	Tipologia Spesa	Competenza 2013	Pluriennale vigente 2014	Pluriennale vigente 2015
PDL Agevolazioni fiscali per imprese che investono in aree integrate di sviluppo	Spese correnti	0,00	2.000.000,00	0,00
PDL Promozione dello sviluppo autosostenibile	Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00
PDL Politiche per la famiglia	Spese correnti	26.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Totale		26.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 78
(BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015)

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 78/2012

1. L'articolo 4 della l.r. 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 3.091.947.778,49 comprensivo della somma di euro 2.590.842.987,69 relativa al disavanzo accertato con il Rendiconto 2012; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 396.075.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in euro 285.780.269,84.

2. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.773.803.294,17 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 - 2015 di cui al comma 1 necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 78/2012

1. L'articolo 5 della l.r. 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti*). — 1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 194.366.321,77 di cui euro 60.337.126,10 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), euro 63.302.507,87 nel 2014 ed euro 70.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.



3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 78/2012

1. L'articolo 6 della l.r.78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario*). — 1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 328.847.712,19 di cui euro 225.820.712,19 nel 2013, euro 101.527.000,00 nel 2014 ed euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2015 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a) non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b) non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,00 per cento effettivo annuo, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie, e del 6,00 per cento effettivo annuo per tutti gli altri investimenti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 8.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2012

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per l'esercizio 2013 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di Previsione annuale 2013 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013» e l'allegato B.4 al Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per le annualità 2014 e 2015 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di Previsione annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015».

Art. 9.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 78/2012

1. L'allegato 2 della l.r. 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato IG) «Bilancio di Previsione 2013/2015 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 luglio 2013.

(*Omissis*).

13R00413



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 31 luglio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*)

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

Capo II

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA

INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 2.

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'art. 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;

3) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'art. 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 3.

Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

- a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'art. 5;
- c) titolarità e gestione privata.

Art. 4.

Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

Art. 5.


Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;



b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 6.

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:

a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;

b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;

d) aggiornamento e formazione del personale;

e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;

f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 7.

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15.

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.

4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;

c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;

d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;

g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;

h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;

i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;

l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 8.

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15.

3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;



b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;

c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;

d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 9.

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;

b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;

c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;

d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 10.

Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.

2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:

a) disabilità;

b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

Capo III

PERSONALE

Art. 11.

Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 12.

Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.


3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali per l'istruzione promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 13.

Titoli di studio degli educatori

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;



b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente comunità infantile;

f) diploma di dirigente di comunità;

g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguono entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

Art. 14.

Titoli di studio del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.

2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche e hanno conseguito o conseguono, entro il 31 agosto 2018, un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Art. 16.

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Capo IV

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA

EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

Art. 17.

Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;

b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;

c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;

d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;

e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 18.

Elenco comunale degli educatori

1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.



2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'art. 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.

Capo V

STANDARD E CARATTERISTICHE STRUTTURALI COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 19.

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.

2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.

3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

5. L'area esterna di cui all'art. 20 è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 20.

Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.

2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.

3. Gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del servizio educativo di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

TITOLO II

NIDO D'INFANZIA

Capo I

DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 21.

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 22.

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido d'infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;



c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d'infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

5. I nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Art. 23.

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi del nido d'infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini, di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Ai nidi d'infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 24.

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti del nido d'infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.

3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 25.

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.

2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

6. I comuni regolamentano la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Capo II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 26.

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

4. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.



Art. 27.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:

a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi; *c)* non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:

a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;

b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

TITOLO III

SERVIZI INTEGRATIVI

Capo I

SPAZIO GIOCO

Sezione I

DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 28.

Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

Art. 29.

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* possono essere integrati in un unico ambiente.

4. Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera *a)* e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera *b)*.

Art. 30.

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'art. 29, comma 2, lettera *b)* prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera *b)*.

Art. 31.

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.



2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.

3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 32.

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.

2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

6. I comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Sezione II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 33.

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 34.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:

a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;

b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Capo II

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Sezione I

DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 35.

Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Art. 36.

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;



- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

Art. 37.

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.

3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 38.

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

Art. 39.

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.

2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

3. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 2.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

5. I comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Sezione II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 40.

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 41.

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.



Capo III

SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Sezione I

DEFINIZIONE E REQUISITI STRUTTURALI

Art. 42.

Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'art. 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

6. I servizi educativi in contesto domiciliare fanno riferimento al coordinamento pedagogico di cui all'art. 7 ai fini di un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e per l'aggiornamento professionale degli educatori.

Art. 43.

Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'art. 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

4. È inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Sezione II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art. 44.

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

Art. 45.

Disposizioni di carattere organizzativo

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.

5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.



TITOLO IV
CONTINUITÀ VERTICALE

Capo I
CONTINUITÀ VERTICALE

Art. 46.

Centri educativi integrati zerosei

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

Art. 47.

Standard generali

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.

3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Art. 48.

Progetto pedagogico ed educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'art. 5, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.

2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO,
ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA
E CONTROLLO

Capo I

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 49.

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

3. L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 50.

Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:

a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;

d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;

e) progetto pedagogico e progetto educativo.

3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).


4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune.

5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

8. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.



9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

Art. 51.

Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 15;

c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

5. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.

8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

Art. 52.

Convenzioni

1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.

Capo II

OBLIGHI INFORMATIVI
E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 53.

Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'art. 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 54.

Vigilanza sui servizi educativi

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'art. 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.



4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

Capo III

FINANZIAMENTI PER GLI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI EDUCATIVI

Art. 55.

Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione ineditiva del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno educativo 2014/2015.

2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.

Art. 57.

Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell'area esterna, come previsto all'art. 20, comma 2, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.

2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all'art. 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:

- a) art. 14, comma 8;
- b) art. 18, comma 7;
- c) art. 22, comma 7.

3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all'art. 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l'autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all'art. 19, comma 3.

Art. 58.

Abrogazioni

1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è abrogato.



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2013

ROSSI

13R00414

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 23 maggio 2013, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). Istituzione del Comitato per la legislazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 29 maggio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17

1. L'art. 1 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il presente regolamento disciplina l'affidamento, nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale, in coerenza con il fine della riduzione della spesa pubblica e con le modalità e i criteri previsti dai commi 11 e 42, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato" (legge finanziaria 2005) e dal comma 7, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17

1. Al comma 2, dell'art. 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, le parole "in una misura variabile da un minimo di Euro 30.000,00 a un massimo di Euro 50.000,00." sono sostituite dalle parole "per un importo massimo di Euro 40.000,00 lordi annui".

Art. 3.

Istituzione del Comitato per la legislazione

1. Dopo l'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, è inserito il seguente art. 7-bis:

«Art. 7-bis (*Istituzione del Comitato per la legislazione*). — 1. È istituito il Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e decadono alla data di insediamento del nuovo Presidente.

2. I componenti del Comitato, in numero non superiore a otto, sono nominati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici. È, inoltre, membro del Comitato il responsabile dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui Struttura garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Comitato stesso. Partecipano ai lavori il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto ed il Vicesegretario Generale.

3. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto il presidente ed il vice presidente del Comitato.

4. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.

5. Le convocazioni del Comitato sono trasmesse anche al Presidente della Regione ed all'Assessore competente in materia di semplificazione normativa.

6. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria programmazione e comunque almeno una volta al mese, anche su richiesta di almeno due componenti, del Segretario Generale o del Vicesegretario generale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno quattro componenti con diritto di voto.

7. Il Comitato delibera a maggioranza dei Componenti con diritto di voto presenti.



8. Sul sito istituzionale della Regione Lazio sono pubblicati, in apposita sezione, i lavori del Comitato, i verbali delle periodiche riunioni e i documenti dallo stesso predisposti.

9. I componenti del Comitato percepiscono un compenso pari a euro 40.000,00 lordi annui.

10. Il presidente del Comitato, previo collocamento fuori ruolo, può optare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della medesima; il compenso del presidente può essere integrato nel caso in cui vengano conferite ulteriori funzioni mediante il decreto di cui al comma 3.

11. Il Comitato per la Legislazione esercita una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'*iter* di approvazione delle leggi regionali e in particolare:

a) promuove ogni attività volta alla semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, formulando proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;

b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante abrogazione di leggi o regolamenti, ovvero mediante leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;

c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi di abrogazione generale, di leggi di riordino o manutenzione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente;

d) formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina gli esiti;

e) propone misure a favore del decentramento delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali e formula proposte per garantire l'attuazione della normativa europea nelle materie di competenza regionale;

f) esprime pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;

g) collabora alla stesura del rapporto annuale della legislazione regionale, con l'obiettivo di dare evidenza,

in particolare dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

h) predispone annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) e della VIR (Verifica Impatto Regolamentazione), di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170.

12. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato:

a) promuove iniziative di collaborazione con le commissioni consiliari e con la Giunta regionale;

b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici;

c) si avvale delle strutture interne della Giunta regionale per il supporto tecnico-specialistico, per l'analisi dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali nonché per il supporto alla propria attività.

13. Il Comitato presenta annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta regionale una relazione sulla propria attività; copia della relazione annuale è trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 maggio 2013

ZINGARETTI

13R00393



REGOLAMENTO 27 maggio 2013, n. 8.

Modifiche all'Allegato "A" al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 29 maggio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'allegato A

1. All'allegato "A" sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'ambito delle competenze del "Segretariato Generale" le parole: "promuove iniziative" sono sostituite dalle seguenti: "promuove e supporta le iniziative";

b) Al punto 3, relativo ai "rapporti con gli Enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea", dopo le parole: "nonché con le altre Regioni" sono inserite le seguenti: "e l'Unione Europea, avvalendosi della collaborazione della struttura regionale avente sede in Bruxelles. Coadiuvata il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali".

c) Al punto 5, relativo al "coordinamento delle politiche territoriali", le parole: "Coadiuvata il Presidente e la Giunta nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle autonomie locali, con particolare riferimento a quelle che comportano ricadute per la finanza regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Coadiuvata il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale nell'analisi dell'impatto delle politiche locali, con particolare riguardo alla finanza regionale sulle autonomie locali, in raccordo con la struttura "Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato e l'Unione Europea".

d) Al punto 6, relativo a "trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione":

la parola: "Promuove" è sostituita dalla seguente: "Monitora";

le parole: "Assiste il Segretario Generale nella promozione di iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della digitalizzazione, predisponendo gli schemi dei relativi atti di indirizzo e di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "Assiste la Giunta regionale e l'Assessore competente per materia nelle attività concernenti la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con riguardo

ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della digitalizzazione, coadiuvando le altre strutture regionali nella predisposizione dei relativi atti";

le parole: "In raccordo con i competenti organi statali" sono eliminate.

e) Nell'elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale, il punto "8. Indirizzo società ed enti regionali" è sostituito dal seguente: "8. Agenda Digitale e Open Government".

f) La declaratoria delle competenze della struttura "Agenda Digitale e Open Government" di cui al punto "8." dell'allegato A, così come modificato al punto "e", è la seguente: "Promuove la redazione e verifica l'attuazione dell'Agenda Digitale per il Lazio, contenente gli indirizzi e le linee guida per le azioni e le iniziative che riguardano le infrastrutture e le reti digitali, la lotta al digital divide, il coordinamento e l'armonizzazione dei sistemi informativi e delle basi dati regionali, la promozione di servizi di semplificazione e digitalizzazione della macchina amministrativa, la promozione di servizi di e-Government e e-Health, il coordinamento con le strutture dei sistemi informativi delle aziende sanitarie e ospedaliere e l'armonizzazione e il raccordo con le iniziative e i programmi nazionali e europee, le Smart Cities, lo sviluppo e messa a regime degli Open Data ed in generale per tutte le tematiche e le iniziative di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, del Codice dell'Amministrazione Digitale e della Digital Agenda dell'Unione Europea.

Fornisce il supporto all'organo politico nella promozione dell'Open Government per le iniziative digitali di trasparenza e partecipazione, di condivisione e di costruzione di pratiche di governo partecipato e di interazione con i cittadini attraverso piattaforme, applicazioni, reti digitali e social media.

Fornisce supporto tecnico all'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale e all'organo politico nella redazione di norme e leggi sulla trasparenza e sulla partecipazione per gli aspetti legati all'innovazione, alle reti e alle nuove tecnologie".

g) Le parole "Indirizzo società ed enti regionali" sono sostituite, ove ricorrano, dalle seguenti: "Agenda Agenda Digitale e Open Government".

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 maggio 2013

ZINGARETTI

13R00394



REGOLAMENTO 13 giugno 2013, n. 9.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale), e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n 49 del 18 giugno 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al Capo I del Titolo X del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche.

1. La rubrica del Capo I del Titolo X del r.r. n. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

Capo I

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
E DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCO

Art. 2.

Inserimento degli articoli da 498-bis a 498 quinquies

1. Nel capo I del titolo X del r.r. 1/2002, dopo l'art. 498, sono inseriti i seguenti:

“Art. 498-bis (*Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi*). — 1. La Regione persegue, nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle società a totale partecipazione regionale, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, la razionalizzazione degli acquisti nell'ambito delle procedure di fornitura dei beni e dei servizi, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonché l'ottimizzazione e l'innovazione del processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi stessi.

2. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di acquisto, il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede, in particolare:

a) all'analisi ed alla rilevazione dei fabbisogni relativi agli acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1;

b) alla pianificazione degli acquisti attraverso la predisposizione di un apposito piano annuale;

c) allo svolgimento di attività di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive;

d) alla stipula di accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici, nonché alla gestione dei rapporti con Consip S.p.A.;

e) al monitoraggio dei consumi e della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto per le finalità di cui alla presente legge;

f) al controllo sull'accuratezza e correttezza delle attività poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), e dei relativi decreti attuativi;

g) all'introduzione di metodologie di analisi della soddisfazione del cliente e di controllo di qualità dei beni e dei servizi erogati dall'amministrazione.


Art. 498-ter (*Modalità per l'acquisizione di beni e servizi*). — 1. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale, anche in attuazione della legge regionale 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008/2010 della Regione Lazio), acquisti centralizzati per importi, di norma, superiori alla soglia comunitaria individuata dai regolamenti CE e dall'art. 28 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi espleta, altresì, le funzioni di centrale acquisti per conto degli enti dipendenti dalla Regione e delle società a totale partecipazione regionale sulla base di apposite intese stipulate con i medesimi enti e società.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 inviano, in ogni caso, entro il 30 giugno, alla direzione regionale competente, un documento di rilevazione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano annuale degli acquisti, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno.

4. Sono fatte salve le competenze attribuite al commissario ad acta, in relazione all'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonché gli atti da questi adottati nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti ai sensi della normativa vigente.

Art. 498-quater (*Attività di monitoraggio e controllo*). — 1. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-bis, un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa derivanti dalle procedure di gara espletate per l'acquisizione di beni e servizi, al fine di verificare il rispetto delle finalità di cui allo stesso comma.



2. L'attività di monitoraggio di cui al comma 1 si esplica, anche tramite il supporto di un sistema informatico, attraverso l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti interessati sia da quelle derivanti dalle procedure informatizzate del sistema regionale di acquisto, dai flussi di dati messi a disposizione dai soggetti interessati di cui all'art. 498-*bis*, inclusi quelli dei rispettivi sistemi di contabilità gestionale, e dai fornitori.

3. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, altresì, un'attività di controllo sui processi di ottimizzazione relativi all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-*bis*, nonché sul rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla direzione medesima.

Art. 498-*quinquies* (Implementazione di sistemi informativi). — 1. La Regione assicura la massima trasparenza nella gestione delle procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli utenti interessati, garantendo una raccolta uniforme dei dati, nonché la pubblicazione di notizie relative all'attività della direzione regionale competente in materia di acquisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione procede ad implementare piattaforme informatiche appositamente dedicate, anche attraverso la creazione di un apposito portale, al fine di realizzare un ambiente istituzionale che permetta la comunicazione tra la direzione regionale competente in materia di acquisti ed i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-*bis*, con un'area riservata agli enti del servizio sanitario regionale.

3. Il sistema regionale di acquisto basato sulle procedure informatizzate di cui al comma 2 può essere realizzato sia mediante lo sviluppo nell'ambito del SIR (Sistema Informativo Regionale) di apposite modalità informatiche e telematiche di negoziazione, sia mediante riutilizzo di programmi informatici appositamente sviluppati da parte di altre amministrazioni, al fine di comprendere:

a) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi volte alla realizzazione di procedure di gare telematiche e di mercato elettronico tali da implementare le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica;

b) sistemi informatici di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, che consenta la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti».

Art. 3.

Modifiche all'art. 499

1. Agli articoli 499, 501, 511, 513 le parole "Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "Centrale acquisti".

2. Agli articoli 511 e 512 le parole "ai Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "della Centrale acquisti".

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione, i termini di cui al comma 3 dell'art. 498-*ter* del r.r. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, decorrono a partire dall'anno 2014.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 13 giugno 2013

ZINGARETTI

13R00395

REGOLAMENTO 13 giugno 2013, n. 10.

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge Regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54



dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità (ABECOL), istituita, in conformità all'art. 54 dello Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale).

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 2.

Natura giuridica e attività dell'ABECOL

1. L'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità (ABECOL) è una unità amministrativa della Regione Lazio istituita in conformità all'art. 54 dello Statuto, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta Regionale.

2. L'ABECOL è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata previste dalla legge Regionale n. 24/2009.

3. L'ABECOL può svolgere attività tecnico-operative per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici, sulla base di appositi protocolli d'intesa.

4. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell'attuazione degli obiettivi programmatici, l'ABECOL opera, in raccordo con il Direttore del Dipartimento e con il Direttore della Direzione regionale competenti per materia, cui spetta la predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale attinenti all'ABECOL e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 5, e 19, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 3.

Attività di indirizzo, controllo e vigilanza e attività di gestione

1. Le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sono attribuite, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 1/2008, alla Giunta Regionale, che le esercita, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante ispezioni, controlli e valutazioni. In particolare, la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario "ad acta";

b) esercita il potere di annullamento degli atti del Direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

2. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nella definizione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell'attività dell'Agenzia.

3. Le attività di controllo e vigilanza consistono, in particolare:

a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione, che si realizza, in particolare, attraverso il controllo strategico e la valutazione del Direttore;

b) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli nonché nell'esercizio del potere sostitutivo e di annullamento degli atti.

4. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore e agli altri dirigenti che le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

5. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

6. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta Regionale, il Direttore partecipa alla "conferenza interdipartimentale di coordinamento delle attività gestionali", di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale), e successive modifiche, analogamente a quanto previsto per i Direttori regionali.

Art. 4.

Direttore dell'Agenzia e criteri generali di organizzazione

1. Organo dell'ABECOL è il Direttore nominato, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e/o abilitazione alla professione di avvocato e di uno dei seguenti requisiti:

a) comprovata professionalità conseguita per almeno un quinquennio nella direzione di enti o strutture pubbliche in materia di sicurezza urbana o socio-assistenziale;

b) comprovata professionalità conseguita, per almeno una legislatura, in ruoli istituzionali all'interno della Regione Lazio;



c) comprovata professionalità conseguita, per almeno un quinquennio, in ruoli di rappresentanza in realtà associative con finalità di promozione della legalità e della giustizia.

2. In considerazione della delicatezza dei compiti e delle funzioni attribuiti, il Direttore, oltre ai prescritti requisiti culturali e professionali di cui al comma 1, deve essere in possesso delle seguenti qualità:

a. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

b. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

d. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f. non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

g. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

h. non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, ad una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i. possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

j. non essere stati condannati con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Il Direttore svolge le funzioni di cui al presente Regolamento ed assume le decisioni relative all'organizzazione delle strutture e delle relative attività, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalità e della fluidità negli scambi interstrutturali.

4. L'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 19, del decreto legislativo 165/2001, per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale).

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell'incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità e della rilevanza sociale delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ABECOL, in misura comunque non superiore al limite massimo stabilito per i Direttori regionali dall'art. 39, comma 1, della legge Regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche.

6. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonché di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

7. L'organizzazione del lavoro all'interno delle singole strutture è rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilità del Dirigente preposto alla struttura stessa.

Capo II

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5.

Strutture organizzative

1. Il sistema organizzativo dell'Agenzia è costituito da una struttura organizzativa equiparata alla Direzione Regionale, cui è preposto il Direttore, articolata nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 17, 21, 22, 22-bis, 23, 26 e 27 del R.R. n. 1/2002, secondo quanto previsto nel presente articolo.

2. Ai fini del supporto allo svolgimento delle funzioni del Direttore, mediante attività di segretariato ovvero attività, con contenuti di elevata autonomia ed esperienza o di alta professionalità, strumentali alle funzioni suddette nonché a quelle delle strutture organizzative di base di cui al comma 3, sono istituite le seguenti strutture organizzative di base, a responsabilità dirigenziale, denominate Uffici:

a. "Ufficio di Staff", i cui compiti sono descritti nell'Allegato "C";



b. "Ufficio Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Programmazione Interventi", i cui compiti sono descritti nell'Allegato "C";

c. "Ufficio Comunicazione Istituzionale e Attuazione Interventi", i cui compiti sono descritti nell'Allegato "C".

3. Per lo svolgimento di compiti di direzione di programmi e progetti, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o per l'esercizio di particolari attività non ricomprese in alcuna delle strutture organizzative di cui al comma 2, possono essere istituite, con determinazione del Direttore, previa direttiva del Direttore del Dipartimento competente, e sentito il Direttore Regionale competente in materia di personale, posizioni dirigenziali individuali.

4. Per lo svolgimento dei compiti del Direttore è istituita, altresì, la conferenza di coordinamento, composta dal Direttore stesso, che la presiede, e dai dirigenti degli Uffici. Tale conferenza è convocata dal Direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza dell'Agenzia.

5. L'organigramma delle strutture organizzative di cui ai comma 2 e la declaratoria delle relative competenze sono definiti nell'Allegato "C", fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.

6. Le eventuali articolazioni, anche territoriali periferiche, interne alle strutture di cui al comma 2, sono individuate con Determinazione del Direttore, previa Direttiva del Direttore del Dipartimento competente e sentiti il Direttore Regionale competente in materia di personale, nonché il Dirigente della struttura interessata.

7. Qualora si renda necessario, anche in relazione al conferimento di nuovi compiti o attività da parte dell'Assessorato competente per materia, il Direttore può assegnare alle strutture di cui al comma 2 competenze ulteriori rispetto a quelle contenute nell'Allegato "C" al presente Regolamento.

Art. 6.

Modalità di istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture interne

1. Il Direttore può, con proprio atto, previa direttiva del Direttore del Dipartimento competente e sentiti il Direttore Regionale competente in materia di personale nonché i dirigenti delle strutture interessate, modificare o variare le strutture di cui all'art. 5, comma 2, anche attraverso l'individuazione di nuove articolazioni, di livello dirigenziale e non, o su base territoriale periferica.

2. Il provvedimento istitutivo, modificativo o integrativo delle strutture di cui al comma 1 deve essere conforme alla disciplina contenuta nel R.R. n. 1/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative

1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia è stabilito nel numero massimo di sedici unità. La suddivisione

per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali di tale contingente e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui di cui all'art. 5 sono riportate nell'Allegato "B" del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alle strutture organizzative il personale assegnatogli con atto del Direttore regionale della Direzione competente in materia di Organizzazione e Personale.

3. Qualora si renda necessario, anche a seguito di quanto disposto dall'art. 5, commi 6 e 7, il Direttore può modificare la dislocazione del personale sia tra le diverse strutture, sia all'interno di ciascuna, anche su proposta dei Dirigenti delle strutture interessate, fermo restando il contingente complessivo di cui al comma 1. Il Direttore può altresì variare l'Allegato "B" del presente Regolamento per esigenze organizzative, previa direttiva del Direttore del Dipartimento competente e sentito il Direttore regionale competente in materia di Organizzazione e Personale, fermo restando il contingente complessivo di personale previsto al comma 1.

Capo III

NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

Art. 8.

Funzioni e compiti del Direttore

1. L'organo dell'Agenzia è il Direttore il quale dirige e coordina le attività istituzionali ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con speciale riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia. In particolare, il Direttore:

a) si raccorda con l'Assessore regionale competente in materia di beni confiscati alla criminalità in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici nonché con il Dipartimento e la Direzione regionale competenti nella materia stessa, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;

b) si raccorda con le altre strutture regionali ai fini dello svolgimento di specifiche attività;


c) esercita le altre funzioni previste dal Regolamento di organizzazione tra cui quelle di rappresentanza dell'amministrazione e di partecipazione alle conferenze di servizi indette da altre pubbliche amministrazioni;

d) predispone, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Economico, la proposta di Regolamento di contabilità di cui all'art. 24, comma 3 del presente Regolamento;

e) predispone la proposta di Regolamento di organizzazione dell'Agenzia e le relative modifiche;

f) predispone la proposta del Programma triennale e annuale di attività dell'Agenzia;

g) adotta il bilancio annuale di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nonché il rendiconto generale sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 2 del presente Regolamento;



h) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

i) conferisce gli incarichi ai dirigenti sotto ordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni, nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

j) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'Agenzia, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture di cui all'art. 5, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

k) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti sotto ordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni;

l) individua il numero complessivo e propone al Direttore del Dipartimento Istituzionale l'attribuzione al personale di categoria D delle indennità di posizione professionale, organizzativa e di alta professionalità conformemente a quanto previsto in sede di contrattazione integrativa;

m) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualità;

n) indice conferenze di servizi interne in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione del relativo procedimento, sia necessario acquisire pareri, nulla osta o altri assensi di competenza di altre strutture regionali;

o) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, riservati alla propria competenza;

p) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

q) promuove e resiste, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati;

r) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali, nonché con enti senza fini di lucro, anche ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 18 del presente Regolamento;

s) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti sotto ordinati;

t) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa regionale.

Art. 9.

Funzioni degli altri dirigenti

1. In materia di funzioni degli altri dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 160, comma 1, lettera c), del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'art. 5, sono conferiti sulla base dei criteri definiti nell'Allegato "H" al R.R. n. 1/2002, dal Direttore, con proprio atto di organizzazione, previo parere del Direttore del Dipartimento competente in materia di beni confiscati.

3. La procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia di politiche per la sicurezza urbana e di gestione dei beni confiscati deve essere attivata, su proposta del Direttore, al Direttore del Dipartimento competente, il quale potrà richiedere l'avvio della procedura per il tramite del responsabile del ruolo dirigenziale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2002 e dall'art. 162, comma 6, del R.R. n. 1/2002.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi precedenti hanno durata non inferiore a tre anni né possono superare il termine di cinque anni.

5. Per gli incarichi dirigenziali di staff, di direzione di programmi e progetti ovvero di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca i requisiti richiesti, i compiti e le funzioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e la durata dell'incarico sono definiti nell'atto di organizzazione di conferimento dell'incarico.

Art. 11.

Attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi

1. In materia di attribuzione di diverso incarico dirigenziale per cambiamenti organizzativi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 163 del R.R. n. 1/2002, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - bis

Recesso, revoca e risoluzione degli incarichi dirigenziali

1. In materia di risoluzione, recesso e revoca dal rapporto di lavoro e dall'incarico si applicano le disposizioni previste dall'art. 165 del R.R. n. 1/2002, e successive modifiche e integrazioni.



Art. 12.

Funzioni vicarie

1. Le funzioni vicarie sono svolte:

a) in caso di assenza o impedimento del Direttore, da un dirigente dell'Agenzia, designato, su proposta del Direttore stesso, con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente in materia;

b) in caso di assenza o impedimento del dirigente di ufficio, dal Direttore dell'Agenzia;

2. Relativamente al dirigente che svolge compiti di staff, di progetto e programma, ovvero funzioni ispettive, di consulenza, di studio o ricerca, si prescinde dall'individuazione del dirigente con funzioni vicarie, considerata la peculiarità dell'incarico stesso.

3. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del dirigente incaricato lo svolgimento di tutte le attribuzioni e i compiti, nonché i poteri e le responsabilità attribuite ai dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di ufficio, il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. Qualora l'assenza o l'impedimento del dirigente si protragga consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del dirigente stesso.

5. Per incarichi di durata uguale o inferiore a dodici mesi, qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata dell'incarico, si procede alla sostituzione del dirigente.

6. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico, comunque non oltre i limiti temporali di 6 mesi.

Art. 13.

Assegnazione degli obiettivi

1. Il Direttore, entro 30 giorni dall'approvazione del Programma annuale di attività dell'Agenzia, che costituisce l'atto di indirizzo e di direttiva della Giunta Regionale per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dell'Agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

3. Gli obiettivi, i programmi e i progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 e le relative modifiche sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, ai fini del controllo di gestione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 14.

Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 30 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 32 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche.

3. La valutazione del Direttore e dei Dirigenti dell'Agenzia è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 34 del R.R. n. 1/2002 e successive modifiche rispettivamente per i direttori regionali e per i dirigenti regionali.

*Capo IV*PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITA'
NELL'INTERESSE DI ALTRI ENTI

Art. 15.

Personale

1. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale:

a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale;

b) del personale assunto dalla Regione, su proposta del Direttore formulata previo parere del Direttore del Dipartimento competente, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento;



c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. L'Agenzia riconosce il sistema delle relazioni sindacali, con l'obiettivo di favorire l'equilibrio tra il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 16.

Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni, il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni con modalità di cui ai successivi commi.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio presso la Giunta Regionale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Agenzia, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia stessa;

b) la specifica qualificazione professionale posseduta dal soggetto incaricato, desumibile dal curriculum vitae, da allegarsi al provvedimento di conferimento dell'incarico, deve essere pertinente all'oggetto della prestazione;

c) deve essere accertata preventivamente, attraverso apposita ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Agenzia o, comunque, dell'Amministrazione regionale;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono esserne preventivamente determinati l'oggetto, il luogo, la durata e il compenso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2005 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale).

3. Le procedure di affidamento degli incarichi di cui ai commi precedenti sono espletate secondo le modalità previste dall'art. 4 del R.R. n. 17 del 2005 e dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le spese relative agli incarichi di cui al presente articolo devono essere contenute nel limite massimo di cui all'art. 2, comma 3, del R.R. 17/2005 e ai relativi provvedimenti si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del suddetto art. 2 nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 17.

Corrispettivi e incentivi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006

1. Per la corresponsione ai dipendenti dell'Agenzia dei compensi e degli incentivi previsti dall'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 si applicano le disposizioni normative regionali vigenti in materia.

Art. 18.

Attività nell'interesse di altri enti

1. L'Agenzia può svolgere attività tecnico-operative atinenti alle materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione (o l'assessore competente in materia di beni confiscati suo delegato o il Direttore competente in materia di beni confiscati) e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

2. Sulla base dell'intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell'ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l'Agenzia e l'ente stesso con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione. Il testo della convenzione è trasmesso al Direttore regionale e al Direttore del Dipartimento competenti in materia di beni confiscati di cui all'art. 8, comma 1, lettera r).

Art. 19.

Programmazione dell'attività

1. Il Direttore, sulla base del Programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 1/2008, predispone la proposta del Programma annuale di attività previsto dall'art. 6 della citata L.R. 1/2008, contenente gli obiettivi, le relative priorità e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del Programma annuale di attività è trasmessa dal Direttore dell'ABECOL, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale



competenti in materia di sicurezza, i quali predispongono la relativa Deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sicurezza e, limitatamente alla parte riguardante le risorse umane, di concerto con l'Assessore competente in materia di Organizzazione e Personale.

3. Il Programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del Direttore dell'ABECOL per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'art. 14.

Art. 20.

Strumenti operativi per l'attuazione dei programmi

1. Per la realizzazione del Programma annuale approvato dalla Giunta regionale, l'Agenzia potrà inoltre:

a) avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati;

b) costituire, in considerazione della peculiarità delle attività da svolgere e di specifici progetti previsti nel programma annuale, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni che operano a titolo gratuito.

Art. 21.

Costituzione gruppi di lavoro

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale.

2. Gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale.

3. Ai gruppi di lavoro può essere assegnato anche personale di altre amministrazioni pubbliche o esterni assunti con contratti a tempo determinato, in servizio presso l'Agenzia o l'Amministrazione regionale all'atto di costituzione del gruppo.

4. I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione e il nominativo del Dirigente incaricato di sovrintendere all'attività del gruppo stesso.

5. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da

destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 22.

Comitato tecnico-scientifico

1. L'ABECOL, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale altresì di un Comitato tecnico-scientifico composto da cinque membri, scelti fra soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di specifici requisiti culturali e professionali, che abbiano maturato una pluriennale e comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

Art. 23.

Collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità

1. L'ABECOL collabora con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità previsto dall'art. 8 della legge Regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche.

Art. 24.

Risorse finanziarie e sistema contabile

1. Le risorse finanziarie dell'ABECOL sono costituite da:

a) fondi stanziati in apposite unità previsionali di base del bilancio regionale nei quali confluiscono le dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ABECOL;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ABECOL a favore degli enti di cui all'art. 2, comma 3;

d) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'ABECOL è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1/2008. Nelle more



dell'adozione del suddetto regolamento trovano applicazione, nei confronti dell'ABECOL, le disposizioni vigenti in materia per la Giunta Regionale del Lazio.

4. Il Direttore adotta, secondo quanto previsto dal presente regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'ABECOL, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzioni regionali competenti in materia di sicurezza e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 25/2001 e successive modifiche.

Art. 25.

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dalla legge n. 1/2008, dalla legge n. 24/2009, si fa espresso rinvio al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni), alla legge regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), al Regolamento Regionale n. 1 del 2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e ai contratti collettivi per il personale della Regione Lazio.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 13 giugno 2013

ZINGARETTI

13R00396

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 11.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Edizione straordinaria n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6

1. All'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono destinate secondo le finalità di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in base ad appositi programmi o progetti di investimento. Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le unioni di comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della presente legge, se presenti, oppure tra i comuni montani.»;

b) Il comma 4 è abrogato;

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziare dalla Regione affluiscono anche nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 25 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00451

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 12.

Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, 5 maggio 2005, n. 14 e 7 luglio 2006, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Edizione straordinaria n. 20)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni), l'espressione «60%» è sostituita dall'espressione «90%».

Art. 2.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. Gli alloggi sono alienabili ed il prezzo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1,00% per ogni anno di anzianità dell'immobile, fino al limite massimo del 30,00%».

Art. 3.

Sostituzione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo dei canoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) riferimento alle seguenti tre fasce di utenza:

1) fascia protetta socialmente, alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;

2) fascia amministrata, alla quale si applica un canone calcolato in base al reddito per la permanenza ed al valore dell'immobile;

3) fascia di decadenza, alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al numero 2);

b) valore dell'immobile costituito dal prodotto della superficie utile per il costo al metro quadro, quest'ultimo come risultante dall'applicazione di coefficienti correttivi stabiliti in funzione della tipologia, della classe demografica, dell'ubicazione e della vetustà dell'immobile;

c) superficie utile dell'immobile costituita dalla somma della superficie dell'unità abitativa e di parte congrua della superficie di:

1) autorimesse singole;

2) posti macchina in autorimesse di uso comune;

3) balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

4) parti scoperte di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo al conduttore;

5) parti condominiali a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale attribuita all'unità immobiliare;

d) costo al metro quadro di base stimato per valori progressivamente crescenti in relazione alla minore vetustà del fabbricato;

e) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per tipologia dell'immobile stabiliti con riferimento al pregio determinato dalla categoria catastale;

f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:

1) 0,85% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 50.000 abitanti;

2) 0,80% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 20.000 abitanti;

3) 0,75% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4) 0,70% per gli immobili siti in comuni con la popolazione superiore a 3.000 abitanti;

5) 0,60% per gli immobili siti in comuni con la popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;



g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

- 1) 0,80% per la zona A degli strumenti urbanistici;
- 2) 0,90% per la zona B degli strumenti urbanistici;
- 3) 0,95% per la zona C degli strumenti urbanistici;
- 4) 1,00% per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;

h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:

- 1) 0,90% per il centro storico;
- 2) 1,00% per il centro edificato,

i) applicazione del coefficiente 1,00%, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

l) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per vetustà così determinati:

- 1) 1,00% in meno per ogni anno di anzianità dell'immobile sino al limite di 30 anni;
- 2) 0,50% in meno per ogni anno oltre il trentesimo;

m) in relazione alla tipologia si fa riferimento alle categorie catastali:

- 1) 1,25% per le abitazioni di tipo civile (A/2);
- 2) 1,00% per le abitazioni di tipo economico (A/3);

3) 0,90% per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).».

Art. 4.

Adeguamento del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5

1. Il regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5 (Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica) è adeguato alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale presenta la relativa proposta al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 25 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00452




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 9 2 8 *

€ 4,00

